



CITTÀ DI LECCE

Ordinanza N. 992

Data di registrazione: 18/04/2025

Ufficio Attività Produttive

OGGETTO: MERCATO BISETTIMANALE DI VIA BARI

IL SINDACO

PREMESSO che:

- in questo Comune si svolge, durante l'arco dell'intero anno, il c.d. "Mercato Bisettimanale" nei giorni di lunedì e venerdì;
- l' A.N.A. (Associazione Nazionale Ambulanti), in prossimità delle festività Pasquali ed in particolar modo per la festività del lunedì dell'Angelo (Pasquetta), con istanza del 15/04/2025, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 72552/2025, tenuto conto della scarsa adesione degli operatori a svolgere il mercato bisettimanale di via Bari, nel giorno di Lunedì 21 Aprile 2025 ed anche in considerazione della necessità, da parte degli operatori commerciali, di poter trascorrere la giornata della Pasquetta in famiglia, ha chiesto di poter sospendere, in via straordinaria, il mercato bisettimanale di via Bari, nel giorno di Lunedì 21 Aprile 2025;

TENUTO CONTO che, a norma della Legge Regionale n. 24 del 16.04.2015 (Codice del Commercio), per motivazioni di interesse generale, cause di forza maggiore non altrimenti eliminabili, numero troppo esiguo di operatori, i Comuni possono stabilire deroghe a carattere transitorio in materia di svolgimento del commercio su aree pubbliche;

ATTESO che, l'apertura del mercato Bisettimanale nel giorno di Lunedì 21 Aprile 2025 (Pasquetta), potrebbe non assicurare la presenza di tutti gli operatori commerciali provenienti da diversi comuni della Regione, in considerazione della loro necessità di poter trascorrere la giornata della Pasquetta in famiglia;

VISTI:

- la L.R. n. 24 del 16/4/2015 "Codice del Commercio";
- il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli EE.LL approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

ORDINA

per i motivi sopra specificati, la sospensione temporanea del mercato Bisettimanale di via Bari, in via del tutto straordinaria, nella giornata di Lunedì 21 Aprile 2025 (Pasquetta) e lo sgombero della stessa area da cose e mezzi degli operatori;

DISPONE

- che per quanto non previsto espressamente nel presente provvedimento valgano le norme contenute nelle vigenti disposizioni di legge e di regolamento;
- che l'esecuzione della presente ordinanza avvenga sotto il controllo e la verifica del Settore Sviluppo Organizzativo e Gestione Risorse Umane, Attività Economiche e Produttive, Servizi alle Imprese,

Agricoltura, del Comando della Polizia Locale e del Settore Ambiente.

A norma dell'art.3, comma 4, della L. 7 agosto 1990 n.241, si avverte che avverso la presente ordinanza é ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

Copia del presente provvedimento sarà notificata per l'esecuzione ai destinatari, affissa all'albo pretorio del Comune, pubblicata sul sito web di questa Amministrazione e di essa sarà data adeguata comunicazione ai mezzi di informazione, trasmessa agli organi di vigilanza per gli adempimenti di loro competenza nonché trasmessa al Prefetto.

Sindaco
Adriana Poli / InfoCert S.p.A.
(Atto sottoscritto digitalmente)